



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sotto scippo
nei servizi pubblici essenziali*

DATA ARRIVO	13/4/11	CS
REGISTRATO	16/4/11	0.7
N. PROT.	878	

- MARCO POLI

- RE DAVID

Roma, 12 APR. 2011

FIOM CGIL
Segreteria Nazionale
In persona del
legale rappresentante
C.so Trieste, 36
00198 Roma
Fax: 06.85303079

Techno Sky
In persona del
legale rappresentante
Via del Casale Cavallari, 200
00156 Roma

**Direzione Provinciale dell'INPS di
Roma**
Via dell'Amba Aradam, 5
00184 Roma
Fax: 06.77382316 - 77257157

RACCOMANDATA A.R.
Anticipata via Fax

p.c

Presidente del Senato della Repubblica
Fax n. 06.67062022

Presidente della Camera dei Deputati
Fax n. 06.67603522

Presidente del Consiglio dei Ministri
Fax: 06.67793543 - 68997064

**Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti**
Fax n. 06.44234159

Pos. n. 39874
Prot. n. 5478/RU
Del. u. 11/209

Comunico che la Commissione, nella seduta del 4 aprile 2011, su proposta del Consigliere Roberto Alesse, Commissario delegato per il settore, ha adottato all'unanimità la seguente delibera:

LA COMMISSIONE

PREMESSO

che, con nota del 12 gennaio 2011 (pervenuta in pari data), la Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale FIOM CGIL ha proclamato uno sciopero per tutti i lavoratori dipendenti dalla Società Techno Sky, dalle ore 8.00 alle ore 17.00 del 28 gennaio 2011, in adesione allo sciopero nazionale dei lavoratori metalmeccanici, proclamato dalla stessa Federazione sindacale per la medesima giornata del 28 gennaio 2011;

che, con riferimento allo sciopero, proclamato presso la Società Techno Sky, il Commissario delegato, Consigliere Roberto Alesse, con nota del 20 gennaio 2011 (successivamente ratificata dalla Commissione nella seduta del 24 gennaio 2011), ha invitato la Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale FIOM CGIL a limitare la durata dell'astensione a 4 ore, secondo quanto previsto dall'art. 7 della suddetta Regolamentazione provvisoria, ove è previsto che: *"La durata massima della prima azione di sciopero è di 4 ore; le azioni di sciopero successive relative alla stessa vertenza hanno la durata massima di una giornata solare (dalle ore 0 alle 24)"*.

che l'Organizzazione sindacale FIOM CGIL, con nota del 21 gennaio 2011 (atto pervenuto in pari data), ha respinto tale invito della Commissione, asserendo, senza alcuna motivazione, *"non applicabile quanto previsto in materia di durata delle azioni di sciopero nell'articolo 7 della Regolamentazione provvisoria del 19 luglio 2001"* ai lavoratori di Techno Sky;

che, con nota del 3 febbraio 2011 (pervenuta in pari data), la Società Techno Sky ha confermato che la durata dello sciopero effettuato presso gli impianti di detta Società, nella giornata del 28 gennaio 2011, ha avuto una durata superiore alle 4 ore previste dall'art. 7 della citata Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo;

che, conseguentemente, nella seduta del 7 febbraio 2011, la Commissione ha deliberato l'apertura del procedimento di valutazione del comportamento, di cui agli artt. 4, comma 4 quater, e 13, comma 1, lettera i), della legge n. 146 del 1990, e succ. modd., nei confronti della Segreteria nazionale della Organizzazione sindacale FIOM CGIL, in persona del legale rappresentante, per la violazione della regola in materia di durata massima della prima azione di sciopero, invitando la stessa, e la Società Techno Sky, a presentare osservazioni o a chiedere alla Commissione di essere sentite in audizione, entro trenta giorni dalla ricezione della delibera di apertura del procedimento;

che, con nota del 4 marzo 2011 (pervenuta in Commissione il 7 marzo 2011), la Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale FIOM CGIL ha chiesto un'audizione alla Commissione, argomentando, a propria difesa, quanto segue:

pur essendo la Società Techno Sky di proprietà di ENAV, il contratto collettivo applicato ai propri dipendenti rimane quello dei metalmeccanici;

che, pertanto, per tale Società, deve trovare applicazione quanto previsto dall'Accordo nazionale del 4 febbraio 2004 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico (sottoscritto in data 4 febbraio 2004 da Federmeccanica Assisital e FIOM CGIL, FIM CISL e UILM UIL e, separatamente, in pari data, da Federmeccanica Assisital e Fismic Confsal, nonché da Federmeccanica Assisital e UGL metalmeccanici, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 04/148 del 18 marzo 2004 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del



1° aprile 2004), il quale, all'art.5, prevede che la durata della prima azione di sciopero possa essere di 8 ore;

che, peraltro, in altre occasioni, presso la Società Techno Sky, sarebbero già stati proclamati scioperi, la cui durata, anche per la prima giornata, si è protratta oltre le 4 ore;

che, a seguito di tale nota sindacale, la Commissione ha convocato in audizione l'organizzazione sindacale FIOM CGIL per la giornata del 22 marzo 2011 e, nel corso della medesima audizione, i rappresentanti della suddetta organizzazione sindacale hanno ribadito quanto sopra esposto, manifestando, altresì, la volontà di aprire un confronto con l'azienda su tale prospettiva di regolamentazione del conflitto in Techno Sky.

CONSIDERATO

che, come già sostenuto da questa Commissione, specie a seguito dell'acquisizione da parte di ENAV della società Techno Sky S.r.l., il personale addetto alla conduzione e alla manutenzione degli impianti di controllo della navigazione aerea, in quanto servizio strumentale a quello di assistenza al volo, rientra nell'ambito di applicazione della disciplina del settore del Trasporto aereo di cui alla Regolamentazione provvisoria del 19 luglio 2001, del. 01/92, pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 185, ove, peraltro, all'art. 1 (**Ambito di applicazione**), sono chiaramente indicati i **Servizi strumentali alla navigazione aerea** (conduzione dei sistemi di assistenza al volo; meteorologia aeroportuale; servizio informazioni aeronautiche);

che tale orientamento è stato ulteriormente ribadito dalla Commissione con la delibera n. 08/617 del 2 novembre 2008), nella quale, a seguito dell'acquisizione della Società Techno Sky da parte di ENAV, si è "accentuato il carattere di strumentalità del servizio erogato da Techno Sky, rispetto al servizio di controllo della navigazione aerea" garantito da ENAV e che, pertanto, tra gli scioperi del personale dipendente di ENAV e Techno Sky, trovano applicazione le regole in materia di reraffazione, ai sensi dell'art. 17 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo;

che, precedentemente, la Commissione, con delibera di orientamento n. n. 07/570 del 18 ottobre 2007, aveva chiarito che, agli scioperi dei lavoratori metalmeccanici medesimi si applica la disciplina specificamente prevista (cfr. Accordo nazionale del 4 febbraio 2004 di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico e della installazione di impianti valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 04/148 del 18 marzo 2004 e pubblicato in G.U. n. 77 dell'1 aprile 2004), "ad eccezione del settore del trasporto aereo la cui disciplina attrae anche i servizi strumentali";

che, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato, la Commissione ha adottato, in caso di scioperi proclamati presso la Società Tecno Sky, le indicazioni immediate ai sensi dell'art. 13 comma, 1 lett. d) della legge n. 146 del 1990, e succ. modd., segnalando le eventuali violazioni con riferimento alla citata Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (v., da ultimo, le delibere Pos. 38273 del 6 settembre 2010 e Pos. 38051 del 28 giugno 2010), indicazioni che, generalmente, sono state riscontrate dalle organizzazioni sindacali proclamati, ivi compresa la FIOM CGIL;

che, d'altro canto, anche in occasione degli scioperi effettuati in Technosky, non risulta che le Organizzazioni sindacali abbiano invocato l'applicazione del richiamato Accordo dei metalmeccanici, procedendo spesso all'abbandono degli impianti e garantendo solo un presidio (possibilità prevista, anche, in via residuale, dall'art. 22 della suddetta Regolamentazione del trasporto aereo, con fermo disappunto della direzione aziendale);

che non può, peraltro, assumere una decisiva rilevanza la possibile circostanza che, in altre occasioni, si sarebbero svolte in Technosky azioni di sciopero della durata di 8 ore, senza che, in tali casi, ci sia stato alcun intervento della Commissione, dal momento che quest'ultima avrebbe potuto, verosimilmente, non ritenere tali scioperi come prime azioni e che, comunque, qualsiasi, eventuale, precedente, non può essere invocato per disattendere un formale invito della Commissione, rivolto in occasione di uno sciopero ben preciso;

VALUTA NEGATIVAMENTE

il comportamento della Segreteria Nazionale dell'Organizzazione sindacale FIOM CGIL, per la violazione della **durata massima della azione di sciopero**, ai sensi dell'art. 7 della Regolamentazione provvisoria del Trasporto aereo, Delibera n. 01/92, del 19 luglio 2001, pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 185.

RITIENE

in considerazione delle argomentazioni svolte dall'Organizzazione sindacale FIOM CGIL nel corso del procedimento e nella convinzione della stessa di rifarsi, comunque, ad una disciplina di regolamentazione dello sciopero nel settore, che la sanzione debba essere contenuta nel minimo di legge anche alla luce dell'impatto minimo dello sciopero sui diritti costituzionali dell'utenza e nonostante il disatteso invito della Commissione a ridurre la durata dello sciopero

DELIBERA

pertanto, in applicazione dei criteri di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e succ. modd., la sospensione dei contributi sindacali dovuti alla Organizzazione sindacale FIOM CGIL, per l'ammontare economico complessivo di euro 2.582,00 (duemilacinquecentoottantadue/00), con ogni conseguenza di legge;

AVVERTE

che, ai sensi dell'art 4, comma 4 - *quater*, della legge n. 146 del 1990, e succ. modd., il legale rappresentante della società Techno Sky deve comunicare alla commissione stessa l'esecuzione delle sanzioni nei confronti dei soggetti collettivi entro 30 gg. dall'esecuzione stessa;

AVVERTE ALTRESI'

che, avverso la presente delibera, è ammesso il ricorso al giudice del lavoro ai sensi dell'art. 20 - *bis*, della legge n. 146 del 1990, e succ. modd., nei termini di prescrizione;

INVITA

la Direzione Provinciale dell'INPS di Roma, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. g), della legge n. 146 del 1990, e succ. modd., a comunicare l'avvenuto versamento da parte del datore di lavoro della somma di cui sopra entro trenta giorni dalla ricezione, segnalando che il numero della matricola INPS della Società Techno Sky è il seguente: 7050769985;

DISPONE

la notifica della presente delibera alla Segreteria Nazionale dell'Organizzazione sindacale FIOM CGIL, in persona del rappresentante legale, alla Società Techno Sky in persona del legale rappresentante; alla Direzione provinciale dell'INPS di Roma, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché la trasmissione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. n.), legge n. 146 del 1990, e succ. modd., ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella



Il presente documento composto di
n. 4 pag. è conforme al suo
originale esistente presso questo Ufficio.
Roma, li 12 APR 2011

Il Responsabile del procedimento

[Handwritten signature]